



# Comune di Moncenisio

## Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA numero 4 del 19/09/2025

OGGETTO: ORDINANZA PER TAGLIO PIANTE E/O SIEPI LUNGO LE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE CHE RAPPRESENTANO PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA'

### IL SINDACO

Premesso che personale dell'Area Tecnica ha verificato lo stato delle strade statali, provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico di questo territorio comunale;

Accertato che, in molti casi, ai bordi delle strade suddette risulta abbondante lo sviluppo di piante e/o siepi che protendono tronchi, rami, fronde e foglie verso la sede stradale, invadendola e creando ostacolo alla visibilità ed alla leggibilità della segnaletica, e che, in particolare in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti piogge, vento e nevicate, in caso di caduta possono rappresentare altresì un pericolo per la circolazione stradale;

Dato atto che gli Artt. 29 e seguenti del codice della strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992 nr. 285) prevedono, a carico dei proprietari confinanti con: aree di *parcheggio, marciapiedi, piste ciclabili, strade comunali o vicinali d'uso pubblico, l'obbligo di provvedere a un'adeguata manutenzione delle aree suddette, al fine di salvaguardare il decoro urbano e la sicurezza della circolazione stradale ed in particolare:*

- a. *taglio dell'erba;*
- b. *potatura delle siepi;*
- c. *taglio dei rami (quando nascondono la segnaletica stradale o ne ostacolano la leggibilità, impediscono lo spazzamento stradale, rendono più difficoltosa la corretta fruibilità della strada);*
- d. *rimozione di piante, foglie e rami presenti sulla carreggiata;*
- e. *rimozione di materiali, terriccio o sassi franati dai fondi confinanti;*
- f. *mantenimento in buono stato degli sbocchi degli scoli delle acque piovane ricadenti nei fossi e cunette laterali.*

Considerato che la mancanza di manutenzione della vegetazione predetta, può determinare l'ingombro ed il restringimento della sede stradale, costituendo impedimento e pericolo per la circolazione pedonale e veicolare;

Ricordato inoltre che, in caso di incidente o danneggiamento causato dalla caduta sulla sede stradale di materiale vario (detriti, terra, rami, tronchi, ecc.), proveniente da terreni privati confinanti con la strada interessata, il proprietario dei terreni da cui proviene il materiale ne è direttamente responsabile;

Dato atto che per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi non è necessario il nulla osta preventivo dell'Amministrazione Regionale o del Comando Regione Carabinieri Forestale Piemonte, trattandosi di provvedimento urgente inerente la pubblica incolumità;

Ritenuto necessario, ad integrazione delle norme suddette, avuto particolare riguardo all'approssimarsi della stagione di particolare piovosità, provvedere all'adozione di provvedimento ordinario finalizzato alla messa in sicurezza delle strade tramite verifica ed eventuale taglio delle piante lungo i bordi delle strade sopra indicate, nel caso in cui, in concreto, sussista pericolo per la pubblica incolumità o comunque intralcio per la fluidità della circolazione anche pedonale, nonché finalizzato alla rimozione immediata dalla sede stradale e sue pertinenze di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai fondi confinanti;

Ritenuto per quanto sopra, di assumere provvedimenti in merito a tutela della salvaguardia e della pubblica incolumità;

Visto l'art 54 del T.U.E.L. 267/2000 e l'art 29 del Codice della Strada;

Richiamato il Vigente Statuto comunale;

### O R D I N A

a tutti i proprietari e/o detentori di diritti reali, frontisti delle strade statali, provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico, situate nel territorio comunale, di eseguire nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data della presente ordinanza, la verifica e l'eventuale taglio di piante e/o siepi esistenti lungo il bordo delle strade suddette che, in concreto, comportino pericolo per la pubblica incolumità o comunque intralcio per la fluidità della circolazione anche pedonale.

Affinché taglio delle piante dovrà essere eseguito a regola d'arte.

E' fatto altresì obbligo a carico degli stessi provvedere alla rimozione immediata dalla sede stradale e sue pertinenze di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi.

### AVVERTE

In caso di inosservanza, ferma restando la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis D.lgs. 18.8.2000 n.267, senza ulteriore avviso, l'Amministrazione Comunale potrà provvedere d'ufficio, con i mezzi propri o avvalendosi di Ditte specializzate, all'esecuzione di detti lavori, o di parte degli stessi, ritenuti improcrastinabili per la pubblica incolumità o comunque per rimuovere l'intralcio per la fluidità della circolazione anche pedonale. Resta nelle facoltà dell'Ente proprietario o gestore della strada addebitare ai proprietari e tenutari inadempienti le relative spese, trattenendo a parziale compenso del lavoro il legname risultante (ove economicamente produttivo), senza che niente abbiano più a pretendere.

Restano ferme le disposizioni previste in materia dall'art. 29 del D.lgs. 285/1992 (Codice della Strada) ed in particolare mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, nel caso in cui nascondano la segnaletica o comunque ne compromettano la visibilità, nonché dagli artt. 16, 17 del D.lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e dagli artt. 26 e 27 del DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione).

### DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Torino, al Comando Regione Carabinieri Forestale Piemonte, alla Città Metropolitana di Torino settore viabilità;

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio comunale ed affissa negli spazi pubblici;

Le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

Ai sensi del combinato disposto dagli art.3 comma quarto, e art.5 comma terzo, della legge 7 agosto 1990 n.241 si avverte che il responsabile del procedimento è il geom. Luca Vottero dell'Area tecnica comunale;

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto di Torino nel termine di 30 giorni dalla notificazione, in via alternativa, ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Torino nel termine di 60 giorni dalla notificazione della presente ordinanza oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199).

Il Sindaco